

Deliberazione della Giunta Regionale 3 aprile 2017, n. 14-4844

D.G.R. n. 22-4193 del 14/11/2016. Istituzione Strutture Temporanee articolazioni della Direzione Agricoltura. Provvedimenti.

A relazione degli Assessori Ferrero, Ferraris:

La legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)" prevede la riallocazione in capo alla Regione delle funzioni già esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana in alcune materie, tra le quali l'agricoltura; anche le funzioni amministrative esercitate dalle Comunità montane in materia di agricoltura sono oggetto di un'assegnazione alla Regione.

In attuazione della L.R. n. 23/2015, è stata approvata la DGR n.1-2692 del 23 dicembre 2015 avente per oggetto: "L.R. 29 ottobre 2015, n. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56": approvazione accordo e relativi allegati ai sensi dell'art. 10 commi 1 e 6; approvazione ricognizione personale da trasferire ai sensi dell'art. 8, comma 3; fissazione decorrenza e delle funzioni". In tale atto si prevede che, nelle more del provvedimento per la nuova configurazione degli uffici della Regione, da assumere a compimento dell'intero processo di riordino delle funzioni amministrative, il personale delle Province, della Città metropolitana e delle Comunità montane, già adibito alle funzioni oggetto di riallocazione, venga assegnato alle rispettive direzioni regionali coinvolte dal trasferimento delle funzioni. La citata DGR n. 1-2692 assicura a ciascun direttore, in relazione alle necessità operative e organizzative a al fine di garantire continuità nell'azione amministrativa, la facoltà di delegare specifiche funzioni – con relativa responsabilità di firma – a responsabili di settore, ovvero a dirigenti in staff, in servizio presso la direzione stessa.

Con D.G.R. n. 22-4193 del 14/11/2016 sono state istituite, nell'ambito della Direzione Agricoltura, cinque strutture temporanee dirigenziali, alle quali sono state assegnate le funzioni oggetto di riallocazione, da svolgere con una stabilita perimetrazione territoriale; a dette strutture temporanee sono stati assegnati i contingenti di personale provenienti dalle Province e dalle Comunità montane secondo la regola di competenza territoriale. Queste strutture sono così denominate: 1) struttura temporanea Agricoltura del territorio della città metropolitana di TORINO, 2) struttura temporanea Agricoltura del territorio di CUNEO, 3) struttura temporanea Agricoltura del territorio di BIELLA e VERCELLI, 4) struttura temporanea Agricoltura del territorio di NOVARA e del VERBANO CUSIO OSSOLA, 5) struttura temporanea Agricoltura del territorio di ALESSANDRIA e ASTI.

Tali strutture, sulla base della declaratoria approvata con il provvedimento succitato, sono chiamate a svolgere importanti compiti in tema di gestione delle misure del Programma di sviluppo rurale programmazione 2014 – 2020.

L'esperienza sin qui acquisita ha rivelato che, in relazione alla consistenza del patrimonio agricolo – anche con riferimento al numero delle aziende insediate ed alla loro vivacità economica – ed alle conseguenti necessità di supporto dell'azione pubblica, esistono squilibri tra le diverse aree territoriali. A mero titolo esemplificativo è stato calcolato che sulle domande del Programma di Sviluppo Rurale relative alle misure ad investimento in immobilizzazioni materiali, la struttura temporanea Agricoltura del territorio di CUNEO riceve circa il 45 % delle domande di sostegno presentate a livello regionale, ma dispone solo del 26 % delle risorse umane calcolate sempre sull'insieme di quelle assegnate alle strutture temporanee. Con la dovuta prudenza, indispensabile

nella valutazione di dati statistici, si può asserire che tali scompensi sono verificabili anche per le altre attività.

Alla luce di tale criticità, nella consapevolezza che l'efficienza dell'azione amministrativa rappresenta un elemento irrinunciabile, pena le censure dell'Unione europea che possono comportare anche rettifiche finanziarie in danno del bilancio regionale, si reputa necessario integrare le declaratorie delle strutture temporanee di cui alla D.G.R. 22-4193 del 14/11/2016 come segue: **NEL CASO DI SITUAZIONI DI CRITICITA' RELATIVE A PARTICOLARI CARICHI DI LAVORO LE ATTIVITA' DI CUI SOPRA POTRANNO ESSERE SVOLTE ANCHE NEI TERRITORI DELLE ALTRE STRUTTURE TEMPORANEE.**

Ciò allo scopo di assicurare alla Direzione Agricoltura la necessaria operatività organizzativa che, valutate le necessità provenienti dai territori, consenta una redistribuzione dei carichi di lavoro al fine di assicurare un migliore equilibrio e maggiore funzionalità.

In relazione alla predetta integrazione della declaratoria delle Strutture Temporanee, il Direttore per l'Agricoltura, provvederà in tali situazioni di criticità a ripartire le pratiche pervenute, prescindendo dal criterio della competenza territoriale.

Tutto quanto sopra premesso e considerato e per le motivazioni espresse;

la Giunta regionale, unanime,

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016;

delibera

-di integrare le declaratorie delle strutture temporanee di cui alla DGR 22-4193 del 14/11/2016 come segue: **NEL CASO DI SITUAZIONI DI CRITICITA' RELATIVE A PARTICOLARI CARICHI DI LAVORO LE ATTIVITA' DI CUI SOPRA POTRANNO ESSERE SVOLTE ANCHE NEI TERRITORI DELLE ALTRE STRUTTURE TEMPORANEE;**

-di demandare il Direttore della Direzione Agricoltura ad adottare i provvedimenti utili per ripartire le pratiche pervenute prescindendo, dal criterio della competenza territoriale, affinché sia resa pienamente operativa una redistribuzione dei carichi di lavoro tra le sottoelencate strutture regionali: 1) struttura temporanea Agricoltura del territorio della città metropolitana di TORINO, 2) struttura temporanea Agricoltura del territorio di CUNEO, 3) struttura temporanea Agricoltura del territorio di BIELLA e VERCELLI, 4) struttura temporanea Agricoltura del territorio di NOVARA e del VERBANO CUSIO OSSOLA, 5) struttura temporanea Agricoltura del territorio di ALESSANDRIA e ASTI;

-di stabilire che detti provvedimenti direttoriali abbiano carattere transitorio sino alla nuova configurazione degli uffici della Regione, che sarà assunta a compimento dell'intero processo di riordino delle funzioni amministrative;

-di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)